

Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2024, n. 20-8170

**Convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Palazzola in seduta ordinaria e in seduta straordinaria in data 14 febbraio 2024. Indirizzi ai rappresentanti regionali.**



Seduta N° 430

Adunanza 12 FEBBRAIO 2024

Il giorno 12 del mese di febbraio duemilaventiquattro alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO

**DGR 20-8170/2024/XI**

**OGGETTO:**

Convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Palazzola in seduta ordinaria e in seduta straordinaria in data 14 febbraio 2024. Indirizzi ai rappresentanti regionali.

A relazione di: Poggio

Premesso che:

in data 9/4/2004 veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Comune di Stresa un Protocollo d'Intesa, approvato con D.G.R. n. 61-12157 del 30/3/2004, finalizzato al recupero dell'immobile "Villa Palazzola" di proprietà comunale e del parco limitrofo per realizzarvi un centro culturale, turistico e ricreativo, da attuarsi mediante specifico Accordo di programma secondo le vigenti disposizioni in materia;

la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa, nell'atto sopra richiamato, si erano impegnati a costituire la Fondazione "Villa Palazzola" con il compito del completo recupero dell'omonimo complesso immobiliare, che sarebbe stato conferito dal Comune al patrimonio della costituenda Fondazione;

il Consiglio regionale con deliberazione n. 374-19862 del 29/6/2004 approvava la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione "Villa Palazzola", sulla base dello schema di Atto Costitutivo e schema di Statuto allegati alla medesima; analogamente il Consiglio comunale di Stresa con deliberazione n. 46 del 19/7/2004 approvava la partecipazione del Comune di Stresa alla Fondazione stessa;

con DD n. 123 del 8 febbraio 2005 del settore regionale competente, la fondazione veniva iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private di cui alla D.G.R. n. 39-2648 del 2 aprile 2001;

con D.G.R. n. 13-14255 del 6/12/2004, in attuazione del suddetto Protocollo di Intesa, veniva

approvato lo Schema di Accordo di programma, in seguito sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Comune di Stresa in data 10/12/2004;

l'Accordo di Programma, di durata decennale, prevedeva l'impegno della Regione Piemonte ad erogare alla Fondazione "Villa Palazzola" la somma di € 5.000.000,00;

con ricorso al TAR Piemonte notificato in data 23.12.2014 il Comune di Stresa chiedeva la condanna della Regione al pagamento alla Fondazione della somma di € 4.502.995,77 in adempimento dell'Accordo di Programma nonché al pagamento allo stesso Comune di Stresa della somma di € 4.575.992,00 a titolo di risarcimento danni;

nel frattempo, con D.G.R. n. 1-2581 del 14/12/2015 la Giunta regionale prendeva atto dell'impossibilità da parte della Fondazione di raggiungere le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto, provvedendo alla nomina dei due membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza con l'intento di pervenire allo scioglimento della fondazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;

tale intendimento risultava successivamente confermato dal verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 26/05/2017, nel quale i rappresentanti regionali ribadivano tale intenzione, pur non pervenendo il Consiglio di Amministrazione a delibera formale in merito, stante l'opportunità di valutare previamente gli esiti del tentativo di composizione bonaria del contenzioso in essere tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa;

nessun accordo transattivo veniva tuttavia successivamente raggiunto tra Comune e Regione ed il ricorso pendente dinanzi al TAR Piemonte giungeva quindi a decisione con sentenza n. 209 del 23.3.2020, che respingeva integralmente la domanda di condanna della Regione al pagamento alla Fondazione della somma di € 4.502.995,77 ed accoglieva soltanto parzialmente, per € 1.080.000,00, la domanda risarcitoria avanzata dal Comune di Stresa;

con ricorso in appello al Consiglio di Stato notificato in data 13.7.2020 il Comune di Stresa chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella sola parte relativa al mancato integrale accoglimento della propria domanda risarcitoria, mentre con appello incidentale la Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 10-1958 del 18 settembre 2020, impugnava a sua volta lo stesso capo di sentenza chiedendone l'integrale riforma;

il giudizio di appello veniva definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1948 del 9.3.2021, che respingeva l'appello principale promosso dal Comune di Stresa ed accoglieva integralmente l'appello incidentale della Regione Piemonte, con conseguente totale rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal Comune.

Dato atto che:

ad oggi dunque la Regione nulla deve al Comune di Stresa a titolo di risarcimento danni da inadempimento dell'AdP citato;

la Regione non è neppure tenuta a corrispondere alla Fondazione "Villa Palazzola" alcuna somma in adempimento dell'AdP, essendo la relativa domanda per € 4.502.995,77 già stata respinta dal TAR Piemonte e non riproposta in appello; pertanto nulla è dovuto né al Comune di Stresa né alla Fondazione.

Con D.G.R. n. 1-2876 del 19 febbraio 2021 la Giunta, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, ha provveduto alla nomina dei componenti di spettanza della Regione in seno al Consiglio di

Amministrazione, dando loro mandato di porre in essere tutte le attività necessarie ai fini di una valutazione, in ordine alla revisione dell'assetto dei rapporti tra Regione Piemonte, Comune di Stresa e fondazione e alle possibili conseguenti ricadute sulla permanenza della fondazione.

Dato atto che da tale valutazione, agli atti della direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei -Turismo e Sport, è risultato che, all'esito del descritto contenzioso, la Fondazione si trova nell'impossibilità di perseguire lo scopo fondativo.

Pertanto, con D.G.R. n. 10 - 4743 dell'11 marzo 2022, la Giunta ha dato avvio alla procedura di estinzione della Fondazione Villa Palazzola, ai sensi dell'art. 27 del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione, per impossibilità di perseguire lo scopo fondativo, dando mandato ai rappresentanti regionali in seno al Consiglio di amministrazione di avviare tale estinzione individuando le corrette modalità procedurali.

Preso atto che, il Consiglio Comunale di Stresa, con deliberazione n. 64 del 5 ottobre 2023, ha deliberato di procedere allo scioglimento della fondazione Villa Palazzola per impossibilità di raggiungere lo scopo fondativo, ai sensi dell'art. 27 del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione.

Dato atto che i rappresentanti regionali in seno al Consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dalla dgr 4743 citata, hanno individuato le corrette modalità per procedere allo scioglimento, come da documentazione agli atti della direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei -Turismo e Sport, come di seguito descritte:

- approvazione dei bilanci 2021, 2022 e 2023 della fondazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, con la precisazione che il bilancio 2023 costituisce l'ultimo bilancio consuntivo ai fini della liquidazione;

- approvazione scioglimento e estinzione della fondazione Villa Palazzola e devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo della fondazione ai sensi degli artt. 27 e 31 del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione;

- presentazione di **istanza di estinzione a cura del Presidente della Fondazione**, alla Regione Piemonte - Direzione Welfare (Settore Politiche per i bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - Ufficio Persone Giuridiche) con **allegati** i seguenti documenti: copia autentica del verbale, redatto in forma di atto pubblico, di scioglimento dal quale si rileva la volontà di estinguere l'Associazione/Fondazione e la destinazione del rimanente patrimonio ad ente avente fini analoghi; ultimo bilancio consuntivo approvato e/o bilancio alla data più prossima alla delibera di scioglimento, parte integrante del verbale stesso; informativa sul trattamento dei dati personali;

- assunzione da parte del Dirigente del suddetto settore di una Determinazione Dirigenziale con la quale, nel prendere atto dello scioglimento, si autorizza l'iscrizione dell'estinzione sul Registro regionale delle persone giuridiche private e si dispone la trasmissione dell'istanza e relativi allegati al competente Tribunale (Verbania), per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

- nomina del liquidatore da parte del Presidente del Tribunale, ai sensi del suddetto art. 11, non avendo l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione previsto una diversa forma di nomina;

- emanazione da parte del Presidente del Tribunale, a seguito della chiusura della liquidazione, dell'ordinanza di cancellazione dal Registro delle Persone giuridiche;

- cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche private.

Vista la nota prot. n. 2748 del 7 febbraio 2024 con la quale è stato convocato in data 14 febbraio 2024 alle ore 15.15, in seduta ordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Palazzola, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) lettura e approvazione verbali sedute precedenti; approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25 gennaio 2024 e n. 13 del 6 febbraio 2024;
- 2) approvazione del bilancio esercizio finanziario 2021;
- 3) approvazione del bilancio esercizio finanziario 2022;
- 4) approvazione del bilancio esercizio finanziario 2023;

Relativamente al punto 2 preso atto del bilancio consuntivo 2021, agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei -Turismo e Sport e dato atto dell'istruttoria svolta dalla stessa, dalla quale risulta che:

- il bilancio consuntivo 2021 evidenzia una perdita pari a euro 26.417,30, con costi per complessivi euro 27.059,03 (di cui euro 7.500,00 per acquisti di servizi, euro 11.736,40 per prestazioni di lavoro autonomo, euro 1.636,50 per spese amministrative e generali ed euro 5.784,80 per oneri tributari), nonché ricavi per complessivi euro 641,73. Lo stato patrimoniale chiude con un totale attività di euro 6.108.584,41 di cui euro 6.014.417,58 per immobilizzazioni materiali;

-il Presidente della Fondazione, nella relazione al bilancio di esercizio 2021 dà atto che l'esercizio si è chiuso con una perdita di € 26.417,30 e che non sono stati concessi contributi da parte di regione Piemonte e Comune di Stresa; precisa inoltre che, alla luce degli esiti del contenzioso tra la Regione e il Comune di Stresa, lo stato patrimoniale è stato modificato togliendo dalle Attività "Crediti verso terzi" l'importo di € 4.502.995,77 corrispondente al residuo debito e dalle Passività "Fondo rischi" il pari importo di € 4.502.995,77;

il Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione di competenza, evidenzia che il risultato dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 risulta essere negativo per € 26.417,30. Il Collegio invita ad utilizzare gli utili degli esercizi precedenti a copertura delle perdite pregresse risultanti dal bilancio 2021 mentre in relazione alla perdita generatasi nell'esercizio in corso pari ad € 26.417,30 invita a riportarla a nuovo;

il Collegio dà atto che i criteri di valutazione e classificazione rispecchiano i principi generali di prudenza e competenza ed il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della Fondazione e con il suo assetto organizzativo;

il Collegio attesta inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha rispettato, nell'esecuzione del proprio mandato, le norme statutarie e quelle previste dal codice civile in materia di Fondazioni ed Enti non commerciali ai quali appartiene la Fondazione, nonché ha rispettato i principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'ente, non rilevando operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

infine il Collegio attesta che il bilancio d'esercizio rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della minima attività istituzionale svolta dalla Fondazione e che pertanto nulla osta alla approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021;

si ritiene che possa essere approvato il bilancio di esercizio 2021, in funzione delle operazioni di liquidazione, inclusa la copertura delle perdite pregresse risultanti dal bilancio 2021, per la quale sono utilizzati gli utili degli esercizi precedenti mentre la perdita generatasi nell'esercizio in corso pari ad € 26.417,30 viene riportata a nuovo.

Sulla base delle risultanze sopra esposte si dà indirizzo ai rappresentanti di approvare il bilancio 2021, come sopra descritto, ai fini dello svolgimento delle operazioni di liquidazione della

Fondazione.

Relativamente al punto 3, preso atto del bilancio al 31 dicembre 2022, agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei -Turismo e Sport e dato atto dell'istruttoria svolta dalla stessa, dalla quale risulta che:

- il bilancio evidenzia una perdita di periodo pari a euro 25.441,86 con costi per complessivi euro 25.441,86 (di cui euro 5.490,00 per acquisti di servizi, euro 10.467,60 per prestazioni di lavoro autonomo, euro 1.636,50 per spese amministrative e generali ed euro 7.435,00 per oneri tributari); non si registrano ricavi. Lo stato patrimoniale chiude con un totale attività di euro 6.109.355,45 di cui euro 6.014.417,58 per immobilizzazioni materiali;

il Presidente della Fondazione, nella relazione al bilancio di esercizio 2022, dà atto che nel corso del 2022 non sono stati concessi contributi dagli Enti partecipanti, Regione Piemonte e Comune di Stresa e che l'esercizio si è chiuso con una perdita di periodo pari a euro 25.441,86. Ribadisce inoltre che, secondo quanto già riportato nelle relazioni al bilancio esercizio 2021 e 2022, alla luce degli esiti del contenzioso tra la Regione e il Comune di Stresa, lo stato patrimoniale è stato modificato togliendo dalle Attività "Crediti verso terzi" l'importo di € 4.502.995,77 corrispondente al residuo debito e dalle Passività "Fondo rischi" il pari importo di € 4.502.995,77. A causa della situazione sopraindicata, che evidenzia in modo oggettivo l'impossibilità per la fondazione di conseguire gli scopi statutari, la Regione Piemonte ha assunto la D.G.R. n. 10-4743 dell'11 marzo 2022 al fine di avviare la procedura di estinzione e, a sua volta, la Città di Stresa ha adottato delibera di scioglimento della Fondazione, per i medesimi motivi, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 ottobre 2023 (C.C. n. 64 del 5.10.23);

il Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione di competenza, evidenzia che il risultato dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 risulta essere negativo per € 25.441,86;

il Collegio invita, come suggerito per l'esercizio 2021, ad utilizzare gli utili degli esercizi precedenti a copertura delle perdite pregresse risultanti dal bilancio mentre in relazione alla perdita generatasi nell'esercizio in corso pari ad € 25.441,86 invita a riportarla a nuovo, in considerazione dell'esistenza del fondo di dotazione e in funzione delle operazioni di liquidazione;

il collegio attesta che il Consiglio di Amministrazione ha rispettato, nell'esecuzione del proprio mandato, le norme statutarie e quelle previste dal codice civile in materia di Fondazioni ed Enti non commerciali ai quali appartiene la Fondazione, nonché ha rispettato i principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'ente;

infine il Collegio attesta che gli atti sono veritieri e corrispondenti alla realtà contabile e che, pertanto, nulla osta alla approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022;

si ritiene che possa essere approvato il bilancio di esercizio 2022, in funzione delle operazioni di liquidazione, inclusa la copertura delle perdite pregresse risultanti dal bilancio, per la quale sono utilizzati gli utili degli esercizi precedenti mentre la perdita generatasi nell'esercizio in corso pari ad € 25.441,86 viene riportata a nuovo.

Sulla base delle risultanze sopra richiamate si dà indirizzo ai rappresentanti di approvare il bilancio 2022, come sopra descritto, ai fini dello svolgimento delle operazioni di liquidazione della Fondazione.

Relativamente al punto 4, preso atto del bilancio al 31 dicembre 2023, agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei -Turismo e Sport e dato atto dell'istruttoria

svolta dalla stessa, dalla quale risulta che:

- il bilancio evidenzia una perdita di periodo pari a euro 21.329,73 con costi per complessivi euro 21.335,73 (di cui euro 3.660,00 per acquisti di servizi, euro 9.833,20 per prestazioni di lavoro autonomo, euro 1.636,50 per spese amministrative e generali ed euro 5.810,20 per oneri tributari), nonché ricavi per complessivi euro 6,00. Lo stato patrimoniale chiude con un totale attività di euro 6.130.062,98 di cui euro 6.014.417,58 per immobilizzazioni materiali;

il Presidente della Fondazione, nella relazione al bilancio di esercizio 2023, dà atto che, anche nel corso del 2023 non sono stati concessi contributi dagli Enti partecipanti, Regione Piemonte e Comune di Stresa e che l'esercizio si è chiuso con una perdita di periodo pari a euro 21.329,73 ;

il presidente inoltre ricorda che, alla luce degli esiti del contenzioso tra la Regione e il Comune di Stresa, lo stato patrimoniale è stato modificato togliendo dalle Attività "Crediti verso terzi" l'importo di € 4.502.995,77 corrispondente al residuo debito e dalle Passività "Fondo rischi" il pari importo di € 4.502.995,77. A causa della situazione sopraindicata che evidenzia in modo oggettivo l'impossibilità per la fondazione di conseguire gli scopi statutari, la Regione Piemonte ha assunto la D.G.R. n. 10-4743 dell'11 marzo 2022 al fine di avviare la procedura di estinzione e, a sua volta, la Città di Stresa ha adottato delibera di scioglimento della Fondazione, per i medesimi motivi, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 ottobre 2023 (C.C. n. 64 del 5.10.23);

il Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione di competenza, evidenzia che il risultato dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 risulta essere negativo per € 21.329,73 ;

il Collegio invita, come suggerito per gli esercizi 2021 e 2022, ad utilizzare gli utili degli esercizi precedenti a copertura delle perdite pregresse risultanti dal bilancio mentre in relazione alla perdita generatasi nell'esercizio in corso pari ad € 21.329,73 invita a riportarla a nuovo, in considerazione dell'esistenza del fondo di dotazione e in funzione delle operazioni di liquidazione;

il collegio attesta altresì che il Consiglio di Amministrazione ha rispettato, nell'esecuzione del proprio mandato, le norme statutarie e quelle previste dal codice civile in materia di Fondazioni ed Enti non commerciali ai quali appartiene la Fondazione, nonché ha rispettato i principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'ente;

infine il Collegio attesta che gli atti sono veritieri e corrispondenti alla realtà contabile e che, pertanto, nulla osta alla approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023;

si ritiene che possa essere approvato il bilancio di esercizio 2023, in funzione delle operazioni di liquidazione, inclusa la copertura delle perdite pregresse risultanti dal bilancio, per la quale sono utilizzati gli utili degli esercizi precedenti mentre la perdita generatasi nell'esercizio in corso pari ad € 21.329,73 viene riportata a nuovo.

Sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, si dà indirizzo ai rappresentanti di approvare il bilancio 2023, come sopra descritto, ai fini dello svolgimento delle operazioni di liquidazione della Fondazione.

Vista la nota prot. n. 2749 del 7 febbraio 2024 con la quale è stato convocato in data 14 febbraio 2024 alle ore 16:00, in seduta straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Palazzola, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) scioglimento della Fondazione Villa Palazzola .

Dato atto che, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei -Turismo e Sport, risulta quanto segue:

-relativamente allo scioglimento e all'estinzione della Fondazione si richiama integralmente quanto già disposto dalla sopracitata D.G.R. n. 10-4743 dell'11 marzo 2022 con la quale la Regione Piemonte, stante l'impossibilità per la Fondazione Villa Palazzola di raggiungere lo scopo fondativo, ha disposto di procedere allo scioglimento della stessa, ai sensi dell'art. 27 del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione;

- in merito alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, l'art 27 del codice civile dispone che "Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile"; l'articolo 31 del codice civile dispone che "I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto" e l'art. 13 dello Statuto della Fondazione dispone che "La Fondazione è costituita senza limiti di durata; qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la fondazione si estinguerà. Esperita la fase di liquidazione interna l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato al Comune di Stresa purché sia stata garantita la fruibilità pubblica dell'immobile, conferito al momento della costituzione della fondazione, a favore della Regione Piemonte, per le sue finalità istituzionali, per un periodo minimo di 15 anni. Diversamente, il patrimonio verrà devoluto facendo applicazione dell'art. 31 c.c. ed in modo da garantire al pubblico la fruizione al pubblico del complesso edilizio e del suo parco";

- l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di Stresa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto.

Sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, si dà indirizzo ai rappresentanti di approvare lo scioglimento della Fondazione Villa Palazzola e di devolvere l'eventuale patrimonio residuo al Comune di Stresa ai sensi dell'art 13 dello Statuto.

Dato atto che, a seguito dello scioglimento della Fondazione, il Presidente della stessa procederà alla presentazione dell'**istanza di estinzione e conseguentemente si attiverà l'iter procedurale sopra descritto.**

Visti:

- l'articolo 27 del codice civile;
- l'articolo 31 del codice civile;
- l'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
- l'articolo 13 dello Statuto della Fondazione;
- la D.G.R. n. 10-4743 dell'11 marzo 2022.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la liquidazione della fondazione non determina oneri a carico della Regione.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di fornire ai Consiglieri di nomina regionale, di cui alla D.G.R. n. 1 – 2876 del 19 febbraio 2021, che interverranno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Palazzola, convocato in seduta ordinaria in data 14 febbraio 2024, i seguenti indirizzi:

1. esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021, in funzione delle operazioni di liquidazione, inclusa la copertura delle perdite pregresse risultanti dal bilancio 2021, per la quale sono utilizzati gli utili degli esercizi precedenti mentre la perdita generatasi nell'esercizio in corso pari ad € 26.417,30 viene riportata a nuovo;

2. esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2022, in funzione delle operazioni di liquidazione, inclusa la copertura delle perdite pregresse risultanti dal bilancio, per la quale sono utilizzati gli utili degli esercizi precedenti mentre la perdita generatasi nell'esercizio in corso pari ad € 25.441,86 viene riportata a nuovo;

3. esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2023, in funzione delle operazioni di liquidazione, inclusa la copertura delle perdite pregresse risultanti dal bilancio, per la quale sono utilizzati gli utili degli esercizi precedenti mentre la perdita generatasi nell'esercizio in corso pari ad € 21.329,73 viene riportata a nuovo.

- di fornire ai Consiglieri di nomina regionale, di cui alla D.G.R. n. 1 – 2876 del 19 febbraio 2021, che interverranno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Palazzola, convocato in seduta straordinaria in data 14 febbraio 2024, i seguenti indirizzi:

1. esprimersi favorevolmente allo scioglimento della Fondazione Villa Palazzola ai sensi dell'art. 27 del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione e di devolvere l'eventuale patrimonio residuo al Comune di Stresa, ai sensi dell'art. 31 del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto della fondazione.

Il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l. r. n. 22/2010.